

Al Presidente del Consiglio  
Nazionale degli Ingegneri

e p.c. Al Presidente dell'Ordine degli  
Ingegneri di Verona  
[ordine.verona@ingpec.it](mailto:ordine.verona@ingpec.it);

All'autorità Nazionale  
Anticorruzione (ANAC)  
[protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)

**OGGETTO: pratica CNI n° 3339400**

Egr. Presidente,

in riscontro alla comunicazione del 19 ottobre 2021 prot. U-nd/7504/2021, avente ad oggetto la contestazione circa l'avviso di indagine di mercato per l'individuazione di operatori economici da invitare ad una successiva procedura negoziata per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ampliamento con sopraelevazione del Centro Sportivo Bottagisio, sito nel quartiere Chievo in Verona, si rappresenta quanto segue.

È doveroso premettere che l'art. 15 del Decreto Legge del 25 novembre 2015, n. 185, recante *"Misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane"*, convertito con modificazioni dalla legge del 23 gennaio 2016, n. 9, ha istituito il Fondo "Sport e Periferie" (di seguito, il "Fondo") da trasferire al CONI con una spesa complessiva autorizzata di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017.

Il Fondo è finalizzato alla ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale, alla realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, nonché al completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale.

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 15, comma 3, in data 10 dicembre 2015, il CONI ha presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il secondo piano pluriennale degli interventi (di seguito, il "Piano Pluriennale"), che è stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2018.

Il D.L. n. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, ha poi trasferito a Sport e salute S.p.A. le risorse del Fondo, prevedendo altresì il subentro della Società nella gestione dello stesso e nei rapporti pendenti.

Tra gli interventi ricompresi nel Piano Pluriennale, vi è quello denominato "*Ampliamento con sopraelevazione del Centro Sportivo Bottagisio*", sottoscritto in data 10 novembre 2020 tra Sport e Salute S.p.A. e la società beneficiaria, Bottagisio Sport Center S.S.D. a.r.l..

Al fine di dare esecuzione all'intervento suddetto, Sport e salute S.p.A., in qualità di stazione appaltante, ha provveduto ad attivare le procedure *ex lege*, propedeutiche all'individuazione di idonei operatori economici da invitare ad una successiva procedura negoziata.

Pertanto, in data 30 settembre u.s. è stato pubblicato un Avviso di indagine di mercato, in conformità alle Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (d'ora in poi anche solo il "Codice").

L'Indagine di mercato è stata condotta ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) della Legge n. 55/2019, come modificato dall' art. 8, comma 7 della Legge n. 120/2020, nonché dell'art. 52, comma 1, lett. a) della L. 108/2021.

Come noto, per effetto delle richiamate modifiche normative, non trova applicazione fino al 30 giugno 2023 il divieto di ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori, di cui all'articolo 59, comma 1, quarto periodo del Codice.

Pare opportuno precisare che con l'Avviso di indagine di mercato in discorso non è stata indetta una procedura di gara, bensì una mera indagine conoscitiva, finalizzata alla consultazione sul mercato di operatori economici in possesso dei requisiti specificati nella manifestazione di interesse. L'indagine di mercato non è vincolante né impegnativa per la stazione appaltante, non essendo garantito in nessun caso l'affidamento delle attività (ciò, peraltro, è espressamente previsto al par. n. 10 dell'Avviso pubblicato).

Trattandosi di mero avviso di indagine di mercato, non costituente avvio di una procedura di affidamento ma avente scopo meramente esplorativo, la determina a contrarre non è necessaria, atteso che la successiva fase di individuazione del contraente verrà posta in essere mediante idoneo atto formale contenente l'indicazione degli elementi essenziali del contratto, compresa la motivazione sulla scelta della procedura di gara. Ciò, in conformità all'art. 32, comma 2 del Codice, che richiede l'adozione della determina a contrarre da parte della stazione appaltante "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici" e, tale non può essere considerato, per le ragioni anzidette, il mero avviso di indagine di mercato.

In merito al secondo quesito, si rappresenta che è attualmente in corso la valutazione da parte della Direzione "Infrastrutture, Sistemi e Ingegneria dello Sport" di questa Stazione Appaltante, l'ampliamento delle ID opere riferite alla progettazione esecutiva.

Cordiali saluti

Il Presidente e Amministratore Delegato  
Avv. Vito Cozzoli

